

COMUNE DI CONFENZA
PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

N° 58 del 25-08-2022

OGGETTO: SPESE DA ADDEBITARE AGLI UTENTI CHE RICHIEDONO IL RIMBORSO DEI PAGAMENTI AI VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE GESTITI DALL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE.

L'anno duemilaventidue, addì venticinque del mese di agosto alle ore 19:00, previa l'esaurimento delle modalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita, **in modalità telematica**, sotto la Presidenza del Sindaco **DELLA TORRE FRANCESCO** la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario Comunale **Dott.Fazia Mercadante Umberto**

Intervengono i Signori:

Cognome e nome	Qualifica	Presenti-Assenti
DELLA TORRE FRANCESCO	SINDACO	P
ZANOTTI FRAGONARA MICHELE	VICE SINDACO	P
NATALE ANGELA GIOVANNA	ASSESSORE	P
Totale		3 Presenti 0 Assenti

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: SPESE DA ADDEBITARE AGLI UTENTI CHE RICHIEDONO IL RIMBORSO DEI PAGAMENTI AI VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE GESTITI DALL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE.

LA GIUNTA COMUNALE

RIUNITASI in modalità telematica, in ottemperanza alle disposizioni di cui al Regolamento Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 05/05/2022;

Atteso l'adempimento di cui all'art. 147 bis- comma 2- del D.lgs. 267 del 18.08.2000 successive modificazioni e/ o integrazioni;

PREMESSO:

- che il D. L. 16 giugno 2022, n. 68, coordinato con la legge di conversione 5 agosto 2022, n. 108 ha inserito il novello art. 198 bis nel D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 - Codice della Strada che recita testualmente:

“1. La violazione, anche in tempi diversi, della medesima norma relativa alla circolazione di un veicolo non avente i requisiti tecnici o amministrativi richiesti dalla legge è considerata, ove ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 e ai fini dell'applicazione della sanzione prevista dal comma 4, come un'unica infrazione. Resta fermo che le condotte commesse successivamente alla prima notificazione ovvero alla contestazione immediata costituiscono nuove violazioni.

2. Nel caso di accertamento di più violazioni senza contestazione immediata ai sensi dell'articolo 201, l'illecito amministrativo oggetto della prima notifica assorbe quelli accertati nei novanta giorni antecedenti alla medesima notifica e non ancora notificati.

3. Fuori dai casi di cui al comma 2, l'illecito amministrativo oggetto di contestazione immediata assorbe le violazioni accertate, in assenza di contestazione ai sensi dell'articolo 201, nei novanta giorni antecedenti alla predetta contestazione e non ancora notificate. Nel rispetto delle condizioni di sicurezza della circolazione e fatti salvi i divieti posti da altre disposizioni, l'organo accertatore può autorizzare il trasgressore a completare il viaggio o a raggiungere il luogo di destinazione per la via più breve e nel più breve tempo possibile.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, fermo restando il pagamento delle spese di accertamento e notificazione relative a ciascuna violazione, ove ricorrano le condizioni per il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, si applica la sanzione del pagamento di una somma pari al triplo del minimo edittale previsto per la disposizione violata, se più favorevole.

5. In deroga all'articolo 202, il pagamento della somma di cui al comma 4 può essere effettuato entro cento giorni dalla prima notificazione o dalla contestazione immediata di cui al comma 6. Qualora, nei termini indicati dall'articolo 202, sia stato già effettuato il pagamento in misura ridotta previsto per la specifica violazione, entro il suddetto termine di cento giorni può essere effettuata l'integrazione del pagamento da corrispondere all'organo di polizia stradale che ha effettuato la prima notificazione o la contestazione immediata, secondo le modalità indicate dallo stesso.

6. Il pagamento della somma prevista al comma 4, effettuato all'organo di polizia stradale che ha curato la prima notificazione o la contestazione immediata, con contestuale pagamento delle spese di accertamento e notificazione per la violazione da esso accertata, costituisce il presupposto per l'istanza di archiviazione, di cui al comma 7, delle violazioni assorbite ai sensi dei commi 2 e 3.

7. *L'istanza di archiviazione deve essere presentata dall'interessato all'ufficio o comando da cui dipende chi ha accertato ciascuna violazione assorbita ai sensi del comma 6, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data della prima notificazione o della contestazione immediata. L'istanza è corredata da copia dell'attestazione del pagamento di cui al comma 6 e dall'attestazione del pagamento delle spese di accertamento e notificazione relativa alla violazione o alle violazioni accertate dall'ufficio o al comando cui la stessa è presentata. L'archiviazione è disposta dal responsabile dell'ufficio o del comando da cui dipende chi ha accertato la violazione." 1. La violazione, anche in tempi diversi, della medesima norma relativa alla circolazione di un veicolo non avente i requisiti tecnici o amministrativi richiesti dalla legge e' considerata, ove ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 e ai fini dell'applicazione della sanzione prevista dal comma 4, come un'unica infrazione. Resta fermo che le condotte commesse successivamente alla prima notificazione ovvero alla contestazione immediata costituiscono nuove violazioni."*

- che l'Ufficio di Polizia Locale sta gestendo parecchie richieste di rimborso agli utenti destinatari di verbali di accertamento al D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 - Codice della Strada – che procedono al pagamento degli stessi con disattenzione, noncuranza e imperizia senza verificare che le circostanze e gli eventi in essi contenuti oltre che a quelle relative all' art. 198 bis della medesima fonte normativa;

- che tutte le procedure di rimborso sopra citate comportano un impegno orario molto consistente da parte dell'operatore di polizia municipale;

- che l'art. 201, comma 1, del D. Lgs. n. 285/92, prescrive: *“qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata ai soggetti obbligati al pagamento in solido della stessa ...omissis... il verbale deve essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato, ad uno dei soggetti indicati dall'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento; se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione”*;

- che il comma 4 dello stesso articolo prevede che le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

CONSIDERATO che l'art. 1 - comma 169 - della legge 27/12/2006, n. 296 attesta la propria competenza in merito, ai sensi del D.Lgs.267/2000;

SENTITI i pareri resi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art.49, 1° e 2° comma, del D.Lgs.18/08/2000 n.267, di cui all'allegata attestazione;

Con votazione favorevole unanime espressa nei modi voluti dalla legge;

DELIBERA

1. Che, in ottemperanza all'art. 201 c.4 D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) le spese di procedura relative ai rimborsi dei pagamenti effettuati erroneamente dai destinatari dei verbali di violazione, oppure richiesti in applicazione dell'art. 198 bis della medesima fonte normativa, gestiti dall'Ufficio di Polizia Locale siano posti a carico degli stessi utenti ivi comprese le richieste già presentate ma non ancora evase;
2. che l'importo delle spese dei procedimenti di rimborso sopra citate saranno quantificate dal responsabile del servizio di polizia locale con giusta determina da adottarsi ogni qualvolta vengano a modificarsi le condizioni endoprocedimentali;
3. di annullare l'efficacia di ogni altra delibera precedentemente emessa in contrasto con la presente;

4. di disporre che la presente deliberazione contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione on line, venga trasmessa in elenco, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs.267 del 18.08.2000, ai capigruppo consiliari per la relativa comunicazione.

SUCCESSIVAMENTE

Ritenuta l'opportunità di dare attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli, palesi, unanimi, resi e verificati nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

PARERE DEI FUNZIONARI RESPONSABILI

In ordine alla regolarità tecnica e contabile ed alla legittimità della proposta di deliberazione di C.C. 58 del 25-08-2022 avente per oggetto: “SPESE DA ADDEBITARE AGLI UTENTI CHE RICHIEDONO IL RIMBORSO DEI PAGAMENTI AI VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE GESTITI DALL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE.”

Visto l'articolo 49, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 i sottoscritti esprimono:

parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopra specificata, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(F.to MICHELE ZANOTTI FRAGONARA)

parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra specificata, con riguardo all'assunzione del relativo impegno di spesa si attesta, inoltre, che ne è assicurata la copertura finanziaria (Art. 49, comma1).

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Annachiara Nebbia)

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to FRANCESCO DELLA TORRE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Umberto Fazia Mercadante

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune il 05-09-2022 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale, li 05-09-2022

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Umberto Fazia Mercadante

Nello stesso giorno 05-09-2022 in cui è stato affisso all'Albo Pretorio, il presente Verbale viene comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. – D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267.

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il 05-09-2022 ai sensi dell'Art. 134, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 N. 267.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Umberto Fazia Mercadante

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li, 05-09-2022

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Umberto Fazia Mercadante